

# COOPERATIVE E DINTORNI

La rivista dei professionisti della mutualità: coop, consorzi e mutue

## La disciplina delle cooperative e dei consorzi

La mutualità dei consorzi di cooperative ai sensi della Legge Basevi

*di Enrico Maria Lovaglio* 2

Le problematiche fiscali dei consorzi e di altre aggregazioni d'impresе aventi carattere mutualistico

*di Sara Agostini* 8

## Le cooperative sociali

Il bilancio sociale obbligatorio per le cooperative sociali

*di Christian Floris* 13

## Le cooperative edilizie di abitazione

La trasformazione da proprietà indivisa a proprietà individuale delle cooperative libere

*di Sebastiano Patanè* 18

## Le banche di credito cooperativo

Le banche di credito cooperativo: un argine alla crescita dei crediti deteriorati, anche se non favorite dalla regolazione europea di settore

*di Giuseppe Capuano e Maria Antonietta Conte* 23

I prestiti ai soci per gli acquisti di azioni proprie delle banche popolari e cooperative

*di Valerio Sangiovanni* 28

## La società cooperativa nel mondo

La società cooperativa in Belize

*di Valerio Mosconi* 39

## Cooperative e dintorni n. 36/2021

# La mutualità dei consorzi di cooperative ai sensi della Legge Basevi

di Enrico Maria Lovaglio – revisore di enti cooperativi e società di mutuo soccorso

*L'esperienza dei consorzi costituiti in forma cooperativa ha origini lontane; precede, infatti, quella di altri tipi d'impresa, a cui il Legislatore ha concesso successivamente la possibilità di sviluppare forme uguali di collaborazione interaziendale, limitandone, inizialmente, lo scopo al contrasto di pratiche concorrenziali. Si deve, dunque, risalire alla disciplina contenuta nel R.D. 844/1907, poi sostituita dalla L. 422/1909 e dal D.L. 1577/1947 (c.d. Legge Basevi), integrato e modificato dalla L. 127/1971, per realizzare in pieno la portata innovativa di queste norme, che, in buona sostanza, consentono alle società cooperative di costituire aggregazioni volte alla promozione di forme collaborative, la cui ragione unificante consiste nella realizzazione dei bisogni comuni alle consorziate.*

### La disciplina dei consorzi cooperativi

I consorzi cooperativi sono stati disciplinati, per la prima volta, dal R.D. 844/1907, poi sostituito dalla L. 422/1909, nonché dal D.L. 1577/1947 (Legge Basevi), integrato a sua volta e modificato, in ultimo, dalla L. 127/1971.

Quindi, ben prima che l'istituto consortile fosse interessato dalla riforma generale della L. 377/1976, il D.L. 1577/1947 e successive modificazioni disciplinava, già, 3 tipi distinti di consorzi cooperativi:

1. in primo luogo, quelli ammissibili a pubblici appalti (precedentemente disciplinati dalla L. 422/1909 e poi dalla Legge Basevi, sin dalla propria formulazione originaria);
2. in secondo luogo, quelli “*costituiti come società cooperative ai sensi degli articoli 2511 ss., cod. civ.*”, disciplinati dalla L. 127/1971, integrativa della Legge Basevi;
3. in terzo luogo, quelli di coordinamento della produzione e degli scambi, egualmente disciplinati dalla L. 127/1971.

In particolare, così come, oramai, pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza, i consorzi cooperativi ammissibili a pubblici appalti rappresentano una specie di consorzi “*costituiti come società cooperative ai sensi degli articoli 2511 ss., cod. civ.*”.

Le similitudini dei consorzi “*costituiti come società cooperative ai sensi degli articoli 2511 ss., cod. civ.*” con quelle dei consorzi cooperativi, costituiti allo scopo di favorire il coordinamento della produzione e

degli scambi, appaiono sfumate, considerato che la disciplina speciale li colloca più vicini legalmente alle società consortili, attualmente disciplinate, a opera della riforma generale dell'istituto, dagli articoli [2602](#) e [2612](#), cod. civ., anche se è pur vero che lo statuto di queste società può sempre vincolarne la gestione all'osservanza volontaria della normativa speciale di cui agli articoli [2511](#) ss., cod. civ..

### La funzione mutualistica dei consorzi cooperativi

Secondo quanto disposto dalla formulazione vigente dell'[articolo 27](#), D.Lgs. 1577/1947

*“le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi come società cooperative ai sensi degli articoli 2511 ss., cod. civ.”.*

È pacifico, quindi, che alla medesima specie dei consorzi previsti dal predetto articolo 27 appartengono anche i consorzi sociali, *“costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali”*, ai sensi dell'[articolo 8](#), L. 381/1991.

Non diversamente dalle società cooperative di primo grado, il consorzio cooperativo disciplinato dall'articolo 27, Legge Basevi - che, difatti, è anche noto come società cooperativa di secondo grado - agisce prioritariamente in funzione del perseguimento di scopi mutualistici, con criteri e metodi conformi allo schema legale definito dagli articoli 2511 ss., cod. civ.. In considerazione di ciò, gli scopi mutualistici del consorzio possono riassumersi nella ricerca e nella gestione di progettualità, nonché nell'erogazione di servizi burocratico-amministrativi a favore degli associati, che il consorzio cooperativo assiste per realizzarne gli obiettivi imprenditoriali di crescita produttiva, economica e culturale.

I consorzi cooperativi, *“costituiti come società cooperative ai sensi degli articoli 2511 ss., cod. civ.”* - benchè, al pari delle società cooperative di primo grado, autonomamente titolari di un'azienda destinata all'esercizio d'impresa - trovano la propria giustificazione mutualistica nella gestione organica di attività funzionalmente collegate o strumentali allo sviluppo organizzativo ed economico delle consorziate, di cui, per esempio, facilitano l'ingresso o la permanenza nel mercato.

In buona sostanza, i consorzi *“costituiti come società cooperative ai sensi degli articoli 2511 ss., cod. civ.”*, esercitano, per loro stessa ammissione, un ruolo mutualistico, che richiede di rivolgere prioritariamente l'impegno alla promozione imprenditoriale e allo sviluppo organizzativo, economico, culturale, delle consorziate. Se, per un verso, alle società consortili prive di vincoli mutualistici, disciplinate dagli articoli [2602](#) ss., cod. civ., il Legislatore concede la possibilità di svolgere attività funzionalmente dipendenti

## La disciplina delle cooperative e dei consorzi

dalle consorziate, allo scopo d'integrarne l'attività d'impresa, per altro verso, la sottoposizione dei consorzi cooperativi alla disciplina mutualistica, sottendendo il perseguimento effettivo di uno scopo di grado costituzionalmente superiore, ha persuaso il Legislatore ad accettare l'esercizio in forma autonoma di un'attività economica indipendente dalle consorziate, ancorchè funzionalmente e strumentalmente collegata.

Si può dire che il vantaggio consortile sintetizzato nel legame mutualistico che s'instaura tra cooperativa di secondo grado e cooperative di primo grado accentua la simbiosi che distingue già il consorzio e la consorziata, nonostante il rispettivo legame consortile sia di carattere "comune".

Pertanto, il consorzio cooperativo, a cui può essere stato affidato il ruolo di *general contractor*, onora il patto mutualistico se partecipa, in autonomia ma nell'esclusivo interesse delle consorziate, alla gara d'appalto, con l'auspicio d'incaricarle poi alla realizzazione dell'opera o all'erogazione del servizio. Non, così, se impegna personale proprio nell'esecuzione dei lavori, in luogo o in sostituzione delle consorziate, a prescindere dalla circostanza che l'ambito di quello specifico intervento non coincida con la loro sfera d'azione.

Lo scopo mutualistico del consorzio cooperativo presuppone, infatti, la canalizzazione unilaterale dell'impegno organizzativo, che rivolge completamente alle associate. Per cui, l'opera prestata dal personale del consorzio è regolare se, ad esempio, rimane circoscritta alla produzione di servizi - per ipotesi, di consulenza, di formazione e di verifica d'efficienza gestionale dell'appalto - strumentali alla fruizione del vantaggio mutualistico da parte delle consorziate.

### I principi di mutualità consortile

Con riferimento ai requisiti legali di mutualità formale, così come previsti dalla disciplina vigente, i consorzi cooperativi, al pari delle società cooperative di primo grado, devono prevedere nei rispettivi statuti lo scopo mutualistico. In particolare, devono prevedere i requisiti mutualistici e devono, altresì, prevedere la disciplina mutualistica degli articoli [2513](#), cod. civ., considerato che, ai sensi dell'articolo [2521](#), cod. civ., è consentita l'eventuale effettuazione di scambi mutualistici con imprese non consorziate. Ulteriormente, devono prevedere la disciplina mutualistica degli articoli [2528](#), [2545](#), [2545-\*quater\*](#), [2545-\*sexies\*](#), cod. civ., nonché quella prevista dall'[articolo 11](#), comma 4, L. 59/1992.

Con riferimento, invece, ai requisiti legali di mutualità sostanziale, i consorzi cooperativi, al pari delle società cooperative di primo grado, devono instaurare con le consorziate un legame di scambio mutualistico effettivo e sostanziale, del quale misurano la consistenza in base ai criteri previsti dagli

## La disciplina delle cooperative e dei consorzi

articoli [2512](#) e [2513](#), cod. civ. come anche ribadito dall’Agenzia delle entrate nella [circolare n. 37/E/2003](#).

È opportuno osservare che i principi mutualistici dettati dagli articoli 2512 e 2513, cod. civ., non contemplano il concetto di mutualità “mediata”, eccezion fatta per quanto previsto dal D.M. 30 dicembre 2005, che,

*“ai fini del calcolo della prevalenza di cui all’articolo 2513, comma 1, lettera a), tra le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci ricomprende quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici aventi la qualità di soci della cooperativa”.*

Nella fattispecie, al consorzio cooperativo di “utenza” o di “consumo” non è preclusa l’effettuazione di prestazioni di servizio o l’attività di vendita dei beni direttamente a favore dei soci delle consorziate; si può derogare, quindi, ai criteri generali d’instaurazione e di misurazione dello scambio mutualistico, che, in linea di principio, presuppongono l’instaurazione di un legame diretto tra consorzio cooperativo e consorziate, così come, più in generale, tra società cooperativa di primo grado e soci.

### Il computo della mutualità consortile

Associando cooperative sociali, a favore delle quali svolge la funzione di *general contractor*, il consorzio costituito “come società cooperative ai sensi degli articoli 2511 ss., cod. civ.”, fattura ai clienti terzi, con cui ha instaurato autonome relazioni di carattere commerciale, i costi delle prestazioni che riceve dalle consorziate alle quali ha affidato l’esecuzione dell’opera o l’erogazione del servizio. Da segnalare che i ricavi del consorzio comprendono un maggior compenso posto a copertura dei costi generali, diretti e indiretti, che sostiene per la gestione della struttura.

Misura, quindi, la consistenza degli scambi mutualistici intercorsi con le consorziate, ed eventualmente con le non consorziate, ricavandone il valore di computo dalla posta B7 del Conto economico.

Se, invece, il medesimo consorzio di cooperative sociali svolge un’attività d’indirizzo, di coordinamento, di supporto alla gestione burocratica e amministrativa delle imprese consorziate – eventualmente anche di non consorziate – in tal caso fattura a esse i costi che sostiene per l’erogazione di quei servizi, comprensivi del *mark up* a copertura dei costi generali, diretti e indiretti, di gestione della struttura consortile.

## La disciplina delle cooperative e dei consorzi

Misura, quindi, in tal modo la consistenza degli scambi mutualistici intercorsi con le consorziate, ed eventualmente con le non consorziate, ricavandone il valore di computo dei ricavi evidenziati dalla posta A1 del Conto economico.

Esemplificando ulteriormente, anche un consorzio di cooperative edilizie di abitazione, che eroga servizi amministrativi, contabili, di consulenza, alle consorziate, misura la consistenza degli scambi mutualistici intercorsi sulla base del valore di computo che ricava dalla posta A1 del Conto economico.

Diversamente, un consorzio cooperativo tra imprenditori agricoli che acquista i prodotti agricoli conferiti dalle consorziate, alle quali è affidata la cura del ciclo biologico, misura la consistenza degli scambi mutualistici intercorsi sulla base del valore di computo che ricava dai costi tipici evidenziati dalla posta B6 del Conto economico messi a confronto con il valore dei prodotti, di medesima natura merceologica, che può avere acquistato da imprenditori agricoli non consorziati. Al contrario, il consorzio cooperativo tra imprenditori agricoli a cui è stato assegnato il ruolo di “centrale di acquisto” cede alle consorziate strumenti tecnici e prodotti funzionali alla gestione del rispettivo ciclo biologico. Misura, quindi, la consistenza degli scambi mutualistici intercorsi sempre sulla base del valore di computo che ricava dalla posta A1 del Conto economico.

Da ultimo, s’immagini un consorzio di logistica, che, costituito da società cooperative proprietarie degli automezzi di trasporto, fattura ai clienti terzi, con i quali ha stabilito autonome relazioni di carattere commerciale, i costi dei trasporti affidati alle imprese consorziate aumentati del *mark up* a copertura dei propri costi generali di gestione, diretti e indiretti; a fronte di ciò, eroga alle consorziate servizi di carattere burocratico e amministrativo. Misura, quindi, la consistenza degli scambi mutualistici intercorsi sulla base del valore di computo che ricava sia dalla posta A1 del Conto economico, sia dalla posta B7 del Conto economico, che pone in relazione con quanto eventualmente riconducibile alle imprese di logistica non consorziate, a cui può avere affidato l’erogazione di uguale servizio.

### La ragione della scelta consortile

Appare chiaro che il consorzio cooperativo, analogamente alle società cooperative di primo grado, realizza pienamente lo scopo mutualistico se agisce concretamente a favore delle associate, in collaborazione alle quali realizza un’opera d’interesse generale e d’utilità sociale, riconosciuta anche dalla Costituzione e agevolata dallo Stato.

La disciplina che regola il funzionamento dei consorzi “*costituiti come società cooperative ai sensi degli articoli 2511 ss., cod. civ.*”, prevede, infatti, criteri e metodi peculiari di gestione, subordinati principalmente al coinvolgimento continuo delle consorziate. Non si deve dimenticare, infatti, che la

## La disciplina delle cooperative e dei consorzi

caratteristica centrale della cooperazione riconosciuta dalla Costituzione risiede proprio nell'orientamento naturale a favore dei soci, confermato dalla possibilità di coinvolgere i terzi nella gestione mutualistica.

Constatato, fra l'altro, che la disciplina generale dei consorzi prevede il coinvolgimento delle consorziate ai sensi degli articoli [2602](#) ss., cod. civ., il patto mutualistico di cui s'alimenta il funzionamento dei consorzi *“costituiti come società cooperative ai sensi degli articoli 2511 ss., cod. civ.”* non può che rafforzare tale principio.

Al contrario, se il consorzio cooperativo svolge attività d'impresa con l'unico scopo di coltivare i propri interessi, anziché gli interessi comuni delle associate, contraddice le ragioni che ne hanno giustificato la costituzione. Ulteriormente, l'eventuale comportamento individualista e autonomo contraddice lo scopo mutualistico e i requisiti mutualistici, che, pure, avrà previsto nell'atto costitutivo; danneggia, quindi, la qualità dei legami mutualistici e devia, in buona sostanza, la gestione dai corretti principi e criteri previsti dallo schema legale che ne avevano spronata la costituzione.



**ec Euroconference**  
Editrice

# IL REDDITO DI IMPRESA

**Direzione scientifica: Paolo Meneghetti e Giovanni Valcarenghi**

La rivista mensile analizza le innumerevoli problematiche che emergono nella corretta determinazione degli imponibili e delle connessioni con le scritture contabili, sia dei soggetti in ordinaria che di quelli in semplificata. L'obiettivo è quello di mantenere aggiornato il Lettore in merito all'evoluzione normativa, di prassi e giurisprudenziale sul tema. Non mancheranno casi pratici, per rendere il più possibile operativo lo strumento.

**SCONTO 50%**  
sull'abbonamento annuale 2021  
**€ 55,00 + IVA 4%** (anziché € 110,00 + IVA 4%)  
È previsto il rinvio automatico a prezzi di listino

**ABBONATI SUBITO**

## Cooperative e dintorni n. 36/2021

# Le problematiche fiscali dei consorzi e di altre aggregazioni d'impresе aventi carattere mutualistico

di Sara Agostini – giurista d'impresa

*Le realtà aggregative tra imprese dotate di scopo mutualistico, quali consorzi, società consortili, ATI, contratti di rete, etc., hanno il vantaggio di mettere in sinergia le imprese per poter competere al meglio sui mercati. Sorgono spesso, però, molteplici dubbi nei rapporti interni, soprattutto in merito alla possibilità per tutti i soggetti coinvolti di beneficiare del medesimo regime agevolativo, in particolare di carattere fiscale. Nelle note che seguono si esaminano le risposte date dall'Agenzia delle entrate a 3 interpelli di interesse generale proposti sulla materia.*

### Premessa

Le problematiche fiscali delle aggregazioni d'impresa rappresentano un tema di non semplice soluzione, per questo, quando vengono risolte, risultano essere temi di grande interesse per i professionisti che se ne occupano. Nell'intervento odierno si offre la possibilità di considerare le soluzioni offerte dall'Agenzia delle entrate a 3 diversi interpelli concernenti proprio le attività svolte da consorzi e da altre realtà di aggregazione tra imprese.

### Riduzione del fatturato in un consorzio e applicazione del contributo a fondo perduto

La [risposta a interpello n. 450/2020](#) è relativa all'interpretazione e corretta applicazione dell'[articolo 25](#), D.L. Rilancio. La problematica posta alla base dell'interpello concerne l'attività di un consorzio che riceve fatture dai soci per i prodotti agricoli conferiti, nelle quali, ai fini Iva, viene applicato il regime indicato dall'[articolo 34](#), D.P.R. 633/1972.

Secondo tale disposizione i passaggi del prodotto al consorzio per la vendita si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli associati. È opportuno ricordare a questo punto, e prima di procedere oltre, che sono considerati produttori agricoli le cooperative e i loro consorzi o le loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano la vendita di beni

prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per Legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

Tenuto ora conto che i soci, secondo lo statuto, devono conferire al consorzio il prodotto ogni mese, ma sono pagati con un differimento di 60 giorni, ci si è confrontati con il D.L. 34/2020 (Decreto Ristori), che, a seguito dell'emergenza dovuta al COVID-19, ha previsto la corresponsione alle imprese di un contributo a fondo perduto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Si è trattato, perciò, di stabilire se il periodo temporale da prendere come riferimento fosse quello relativo al mese in cui è avvenuto il conferimento da parte dei singoli soci del consorzio oppure il mese in cui è avvenuta la fatturazione. In particolare, la questione si è posta in quanto la fatturazione emessa dai consorziati nel mese di aprile 2020 fa effettivamente riferimento al periodo del conferimento avvenuto nel precedente mese di febbraio, in cui non erano visibili gli effetti economici della pandemia. Tali soggetti potrebbero, infatti, non ricevere il contributo a fondo perduto, non potendo riuscire a dimostrare l'effettivo calo di fatturato, che è, invece, visibile in base alle fatture emesse a giugno 2020 e riferite ai conferimenti del precedente periodo di aprile.

Il consorzio chiede, pertanto, se è possibile fare riferimento al mese di effettivo conferimento del prodotto (ovvero aprile 2020, fatturato a giugno 2020) e non a quello della fatturazione (ovvero aprile 2020 riferito al conferimento del prodotto avvenuto a febbraio 2020).

L'Agenzia delle entrate fornisce, però, parere negativo, affermando che per il calcolo della riduzione del fatturato occorre prendere in considerazione le fatture emesse nel mese di aprile, a prescindere dal mese in cui è avvenuto effettivamente il conferimento da parte delle imprese consorziate.

Tale assunto si basa sul ragionamento che segue, già indicato in precedenti circolari dell'Agenzia delle entrate, ovvero:

1. il contributo a fondo perduto, previsto dal Decreto Ristori, non può essere fruito dai consorzi di imprese, in quanto tali soggetti giuridici si limitano a ribaltare i costi/proventi alle imprese associate. Al contributo, quindi, possono accedere i singoli consorziati, evitando, in tal modo, la duplicazione dell'agevolazione<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Agenzia delle entrate, [circolare n. 22/E/2020](#).

2. la verifica della riduzione del fatturato, per usufruire dell'agevolazione prevista dalla Legge, deve fare riferimento alla data della cessione dei beni e, quindi, alle operazioni che hanno determinato la liquidazione periodica del mese di aprile 2019 confrontato al mese di aprile 2020<sup>2</sup>;

3. ai fini della comparazione dei fatturati del 2019 e del 2020, devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'Iva) con data di effettuazione dell'operazione che cade ad aprile, nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile. Tale chiarimento, seppure riferito al settore dell'edilizia nel quale si sviluppano appalti con SAL intermedi, è applicabile anche al caso di specie.

### Servizio di gestione delle biblioteche e regime di esenzione Iva

La [risposta a interpello n. 474/2020](#) è relativa all'applicazione dell'[articolo 10](#), D.P.R. 633/1972, nel caso di servizi di gestione delle biblioteche.

La seconda problematica esaminata è quella proposta da una c.d. rete soggetto, costituita con contratto di rete tra una serie di cooperative partecipanti e dotata di autonoma soggettività giuridica e tributaria. La rete intende partecipare a un bando di gara per la gestione delle biblioteche di un Comune e poi far rendere i servizi alle singole cooperative che si avvarranno di proprio personale.

Dal punto di vista fiscale, la rete intenderebbe fatturare in regime di esenzione Iva, e così anche le cooperative che renderanno le prestazioni alla rete, nella considerazione che le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 22), D.P.R. 633/1972, sono esenti da Iva.

A fronte dell'ipotesi prospettata dalla rete, l'Agenzia delle entrate, richiamando anche alcuni precedenti interventi che si ritengono pertinenti e che vengono citati nell'interpello, propone un ventaglio di soluzioni, in relazione all'effettiva modalità di svolgimento dell'attività.

In primo luogo, le prestazioni proprie delle biblioteche hanno natura oggettiva, in quanto la normativa non fa alcun riferimento ai soggetti che rendono la prestazione e ai destinatari della stessa. Dal momento che non rileva la natura giuridica del soggetto esecutore del servizio, l'esenzione Iva si applica sia nell'eventualità che le prestazioni vengano rese direttamente sia indirettamente, attraverso l'affidamento delle stesse a terzi<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Agenzia delle entrate, [circolare n. 15/E/2020](#).

<sup>3</sup> Agenzia delle entrate, [risoluzione n. 135/E/2006](#).


In secondo luogo, non tutte le prestazioni ipotizzate dalla rete possono configurarsi come “tipiche” e riferite alla gestione di una biblioteca; quelle che sicuramente rientrano nell’ambito sono la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l’archiviazione e la consultazione, anche su supporto informatico, di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e di ricerca. Di conseguenza, solo nel caso di una gestione globale e unitaria di tutte le attività da parte di terzi può determinarsi la fruizione dell’agevolazione ai fini dell’Iva<sup>4</sup>, per cui, quando il soggetto che gestisce la biblioteca affida a terzi singoli interventi operativi, il regime agevolativo di cui all’[articolo 10](#), comma 1, n. 22), Decreto Iva, non può trovare applicazione<sup>5</sup>.

In conclusione, se una cooperativa rende singoli servizi autonomi, non può fatturare in esenzione Iva; diversamente, se svolge tutti i servizi oggetto dell’appalto per la gestione complessiva della biblioteca, può applicare l’articolo 10, comma 1, n. 22), D.P.R. 633/1972.

### Servizi portuali e regime di esenzione Iva

La [risposta a interpello n. 501/2020](#) concerne l’imponibilità dei servizi nei porti, ai sensi dell’[articolo 9](#), D.P.R. 633/1972.

La problematica considerata è relativa alla sottoscrizione, da parte di una società consortile, di un contratto di appalto con un’ATI per la gestione unitaria di opere all’interno di un complesso portuale. L’attività ipotizzata si dovrà svolgere tramite contratti di subappalto stipulati con propri fornitori secondo lo schema che segue.



A sua volta, la società consortile emetterà fattura per i lavori eseguiti nei confronti dell’ATI che ha ricevuto l’appalto dall’Autorità portuale. I singoli fornitori emetteranno, a loro volta, le proprie fatture nei confronti della società consortile. Tutti i soggetti coinvolti dovrebbero applicare il regime di non imponibilità ai fini Iva, previsto dall’articolo 9, comma 1, n. 6), D.P.R. 633/1972<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Agenzia delle entrate, [risoluzione n. 131/E/2007](#).

<sup>5</sup> Agenzia delle entrate, [risoluzione n. 148/E/2008](#).

<sup>6</sup> Non sono imponibili, ai fini Iva, i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari.

A fronte della soluzione appena prospettata, l'Agenzia delle entrate precisa quali siano i servizi portuali che possono ricadere della normativa richiamata, in particolare:

- a) i servizi di rifacimento, completamento, ampliamento e ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione di impianti già esistenti, pur se le opere sono dislocate in sede diversa<sup>7</sup>;
- b) le opere nuove previste dal piano regolatore portuale o nelle varianti, ovvero qualificabili come adeguamenti tecnico funzionali della struttura esistente.

Ulteriormente, le opere che beneficiano del regime di non imponibilità devono riferirsi a interventi complessi e strutturali, aventi come finalità la manutenzione o l'ammodernamento, l'ampliamento e la riqualificazione di una sede portuale esistente. Devono, pertanto, escludersi le mere forniture di beni e servizi, non aventi il carattere dell'intervento strutturale.

In sintesi, quindi, l'esenzione Iva è ammessa solo se l'appalto riguarda un complesso di interventi realizzati, anche se resi da più soggetti sulla base di molteplici contratti di subappalto stipulati con vari fornitori coinvolti<sup>8</sup>.

Si specifica, infine, affinché sia riconosciuta l'esenzione, che con i subappaltatori devono essere stati stipulati contratti di risultato (opere di manutenzione portuale), caratterizzati dall'autonomia organizzativa. Diversamente, se il fornitore è chiamato a eseguire il servizio in qualità di mero esecutore materiale delle direttive del committente, il regime di non imponibilità non potrà trovare applicazione.



**ec Euroconference**

# SUPERBONUS 110%

**RISOLVI TUTTI I TUOI DUBBI IN 48 ORE  
CON IL SERVIZIO PARERI E QUESITI**

- ✓ **Tempestività nella risposta**  
La richiesta sarà evasa entro 48 ore lavorative dall'accettazione del preventivo
- ✓ **Completezza**  
La risposta è corredata dalla documentazione di riferimento
- ✓ **Autorevolezza**  
Gli esperti sono tra i più qualificati nella materia di competenza

**SCOPRI DI PIÙ**

<sup>7</sup> Articolo 3, comma 13, D.L. 90/1990.

<sup>8</sup> Agenzia delle entrate, risoluzioni [n. 118/E/2008](#) e [n. 226/E/2008](#).

## Cooperative e dintorni n. 36/2021

# Il bilancio sociale obbligatorio per le cooperative sociali

di Christian Floris – dottore commercialista

*Le recenti modifiche introdotte dai D.Lgs. 112/2017 e 117/2017 hanno riformato in modo sostanziale la disciplina degli enti no profit, con l'adozione del Codice del Terzo settore e l'istituzione del relativo Registro nazionale. Si sono determinati, così, profondi cambiamenti e difficoltà interpretative, in particolare per il coordinamento delle nuove norme con la disciplina delle cooperative sociali. Per questo motivo, nel presente articolo si tratterà del nuovo obbligo insorto in capo alle cooperative sociali della redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale.*

### Obiettivi del bilancio sociale

Precisando che lo scopo del bilancio sociale è quello di relazionare sui risultati relativi alla gestione dell'attività della cooperativa sotto l'aspetto civico, solidaristico e dell'utilità collettiva, approfondendo tutti quei profili che non riguardano strettamente il quadro economico, finanziario e patrimoniale, possiamo ricordare anche che, acquisendo la qualificazione di impresa sociale in base alla previsione dei D.Lgs. 112/2017 e 117/2017, per la cooperativa sociale la predisposizione del bilancio sociale e la sua pubblicazione diventano un obbligo.

### Obblighi di pubblicazione e diffusione

A chiarire l'ambito applicativo sono intervenute le linee guida emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con D.M. 4 luglio 2019, che, oltre a individuare le modalità concrete di attuazione, sanciscono il carattere di obbligatorietà dell'adempimento:

*“Gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro devono depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte”.*

Con specifico riferimento alle cooperative sociali, le medesime linee guida riprendono il D.Lgs. 112/2017 sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, stabilendo l'obbligatorietà dell'adempimento "independentemente dal valore complessivo delle entrate": la disposizione prevede, infatti, che le stesse imprese e i loro consorzi depositino comunque presso il Registro Imprese e pubblichino sul loro sito *internet* il bilancio sociale.

Le disposizioni recate dal Decreto si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione: la decorrenza scatta, quindi, a partire dal 2021 con riferimento all'esercizio 2020.

### Principi di redazione

Uno dei concetti chiave per l'inquadramento dei criteri per la redazione del bilancio sociale è relativo alla definizione della rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati ambientali ed economici della cooperativa. Il termine utilizzato per sintetizzare tali concetti, mutuato dal linguaggio anglosassone, è *accountability*, che, riassumendo la nozione di rendicontazione, presuppone il riferimento a 2 capisaldi:

1. la trasparenza, da intendersi come possibilità di accesso alle informazioni relative a ogni area dell'impresa o dell'organizzazione in genere;
2. la *compliance*, nella sua duplice accezione che prevede il conformarsi alle norme e alle disposizioni di Legge e la garanzia della legittimità dell'attività svolta.

Le implicazioni sono molteplici e sono riassumibili nel modo seguente:

1. rappresentare agli *stakeholders* un quadro completo ed esauriente delle attività, della natura e dei risultati della cooperativa, in modo da migliorare la loro conoscenza e offrire agli stessi elementi di valutazione e decisione;
2. favorire processi di comunicazione sociale e di partecipazione che si esplicano nelle relazioni interne ed esterne alla cooperativa;
3. evidenziare i valori di riferimento e identitari esistenti;
4. evidenziare come i suddetti riferimenti valoriali e identitari condizionino l'azione dell'organizzazione nelle decisioni, nella gestione e nel raggiungimento degli obiettivi;
5. sottolineare gli impegni concreti assunti nei confronti degli *stakeholders*, relazionando anche sui risultati ottenuti in merito e in conformità ai principi statutari;
6. indicare i nuovi obiettivi che l'ente intende realizzare;
7. fornire un quadro delle relazioni tra la cooperativa e il contesto nel quale viene svolta l'attività;

8. esporre quale valore aggiunto è stato creato nell'anno di riferimento e come sia stato ripartito.

Su quest'ultimo punto, deve essere precisato che il concetto di valore aggiunto va inquadrato in quell'ottica di crescita complessiva civica e sociale, in linea con gli obiettivi dell'attività e la *mission* solidaristica degli enti e delle organizzazioni.

Venendo, ora, alla trattazione specifica dei principi di redazione, il paragrafo 5 delle linee guida specifica il seguente dettaglio delle caratteristiche che deve possedere il bilancio sociale:

- la rilevanza;
- la completezza;
- la trasparenza;
- la neutralità;
- la competenza;
- la comparabilità;
- la chiarezza;
- la veridicità e la verificabilità;
- l'attendibilità;
- l'autonomia delle terze parti.

In questa elencazione ritroviamo molti dei criteri e dei postulati previsti per la redazione del comune bilancio d'esercizio delle società, contenuti negli articoli [2423](#) e [2423-bis](#), cod. civ.. Tuttavia, alcuni tra essi vengono letti secondo un'ottica differente, mentre altri contengono degli elementi di innovazione rispetto alla disciplina civilistica tradizionale.

È il caso, ad esempio, del principio dell'autonomia delle terze parti. Qualora sussistano dei soggetti incaricati di trattare temi particolari del bilancio sociale o di assicurare la qualità dei processi o di formulare valutazioni o commenti, la loro autonomia e indipendenza di giudizio non deve essere mai messa in discussione. I loro giudizi e le loro valutazioni possono persino essere inseriti in un allegato al bilancio, quale documento attestante la loro imparzialità.

A sua volta, anche il criterio della trasparenza assume una particolare rilevanza nell'evidenziare quali sono i processi logici seguiti per riportare e classificare i dati e le informazioni.

Venendo, infine, alla completezza, occorre rilevare che, secondo le disposizioni del codice civile, il bilancio deve evidenziare tutte le operazioni verificatesi in un dato periodo, senza porre in essere dei raggruppamenti o dei compensi di partite; le linee guida ampliano il significato verso l'identificazione dei principali *stakeholders*, con l'inserimento di tutte le informazioni che

consentono di effettuare una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi della cooperativa e sui risultati delle azioni svolte.

### Contenuti e articolazione del bilancio sociale

A differenza dello schema rigido mutuato dalla IV Direttiva CEE e recepito nel nostro codice civile, non esiste uno *standard* di redazione applicabile ai bilanci sociali. Sussistono, però, dei contenuti obbligatori sui quali non è ammessa deroga, fatto salvo il caso in cui sia possibile esporre in modo sintetico determinati aspetti, in base ai parametri dimensionali dell'organizzazione.

In ogni caso, il bilancio sociale dovrà esporre:

1. il metodo per la sua redazione, con particolare riferimento ai criteri adottati;
2. il dettaglio delle attività svolte, per la valutazione della pertinenza con gli obiettivi e le previsioni statutarie dell'ente e, tra le altre informazioni, un analitico quadro economico-finanziario che esponga anche possibili ostacoli al proseguimento dell'azione dell'ente;
3. le persone coinvolte, con l'esposizione distinta dei soci, dei lavoratori e dei volontari, del loro inquadramento all'interno dell'organizzazione e dei compensi attribuiti agli amministratori e agli eventuali responsabili di posizioni apicali;
4. il sistema di *governance*, con l'indicazione ai soci del rispetto dei principi di democraticità. In particolare, le cooperative sociali, in quanto cooperative a mutualità prevalente di diritto, assicurano il rispetto dei principi di democraticità in forza proprio della loro natura e degli scambi mutualistici che caratterizzano tutti i rapporti fra cooperativa e soci;
5. informazioni rilevanti, quali, ad esempio, l'esistenza di cause legali o contenziosi, i piani e le misure adottate per prevenire la corruzione, etc..

### L'applicabilità della disciplina del D.Lgs. 112/2017 alle cooperative sociali

Con l'avvento del D.Lgs. 112/2017, la cooperativa sociale acquisisce la qualifica anche di impresa sociale: si tratta, pertanto, di uno *status* attribuito *ope legis*. Tale equiparazione è stata ribadita anche da un recente studio del Consiglio nazionale del Notariato (n. 205/2018).

Da questa qualificazione giuridica discende la conseguenza che le cooperative sociali devono attenersi non solo alla L. 398/1991 (quale norma che compone il quadro normativo generale di riferimento), ma anche al D.Lgs. 112/2017.

### Un riferimento di prassi: la nota direttoriale n. 2491/2018

Successivamente alla pubblicazione dei Decreti Legislativi del 2017, che hanno riformato la disciplina del Terzo settore, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diramato la [nota direttoriale n. 2491/2018](#), con la quale ha fornito risposte ufficiali a quesiti concreti, utili a sgombrare il campo da possibili equivoci interpretativi.

In particolare, è stato ribadito che la disciplina delle imprese sociali si applica alle cooperative sociali nel rispetto della normativa specifica del settore e in quanto compatibile.

Il punto evidenziato dalla nota verte sulla natura dell'obbligo di redazione della pubblicazione del bilancio sociale: tale adempimento non assolve a funzioni qualificatorie della cooperativa sociale quale impresa sociale, poiché tale *status* – come già indicato – è attribuito in forza di Legge. Si tratta, invece, di una conseguenza derivante dalla definizione di impresa sociale, per la quale anche le cooperative sociali devono adempiere alla redazione e alla pubblicazione del bilancio sociale previsti dall'[articolo 9](#), comma 2, D.Lgs. 112/2017.



**ec Euroconference**  
Editoria

! « ( **NUOVA USCITA** ) »  
GENNAIO 2021 »

# IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2020

**Autori:** Federica Furlani, Sergio Pellegrino

**Prezzi di listino**    **Versione cartacea**    **Versione e-book**  
€ 60,00                      € 51,00 + IVA 4%

**ACQUISTA ORA**

## Cooperative e dintorni n. 36/2021

# La trasformazione da proprietà indivisa a proprietà individuale delle cooperative libere

di Sebastiano Patanè - revisore legale ed esperto in cooperative

*Con l'esame delle procedure di trasformazione da proprietà indivisa a individuale delle cooperative edilizie c.d. libere, ovvero di quelle cooperative che si occupano di edilizia residenziale, senza per questo fruire dell'aiuto pubblico, sia in termini di assegnazione di aree sia di mutui agevolati, si completa la trattazione iniziata nei precedenti numeri della rivista<sup>1</sup>.*

### L'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci

Iniziando la trattazione della trasformazione da proprietà indivisa a proprietà individuale delle cooperative di abitazione libere - di quelle cooperative, cioè, che non hanno goduto di finanziamento pubblico, né dell'assegnazione di aree in diritto di proprietà o di superficie - si deve accertare inizialmente, da parte del CdA<sup>2</sup>, che i requisiti posseduti dai soci coincidano con quelli previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

### La delibera di trasformazione del CdA

A seguire si avrà, sempre da parte del CdA, la delibera di avviare l'*iter* per la trasformazione. L'organo gestionale è l'unico che conosce la posizione in cui versa la cooperativa: la situazione contabile, le eventuali richieste dei soci, lo stato del patrimonio immobiliare, le prospettive per nuovi programmi, le richieste di aspiranti soci, fino all'ipotesi di scioglimento volontario anticipato, etc..

### L'assemblea ordinaria

In base a quanto indicato, la verifica della volontà dei soci avverrà attraverso la convocazione di un'assemblea ordinaria, in cui portare all'attenzione dei soci l'ipotesi di trasformazione<sup>3</sup> e le eventuali

---

<sup>1</sup> Si vedano: S. Patanè, "[La trasformazione delle cooperative edilizie di abitazione da proprietà indivisa a proprietà divisa](#)", in Cooperative e dintorni n. 20/2019; S. Patanè, "[Le cooperative di edilizia abitativa: l'osservazione di un universo variegato](#)", in Cooperative e dintorni n. 34/2020; S. Patanè, "[La trasformazione da proprietà indivisa a proprietà individuale delle cooperative edilizie di abitazione](#)", in Cooperative e dintorni n. 35/2020.

<sup>2</sup> Nelle cooperative a finanziamento pubblico l'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci assegnatari degli alloggi è di competenza dell'ente finanziatore (Stato, Regione, ente di diritto pubblico).

<sup>3</sup> La scelta di trasformazione potrebbe essere anche solo parziale, riguardare, cioè, solo quel programma edilizio con l'assegnazione in proprietà ad alcuni soci e l'avvio di un nuovo programma di interesse degli altri soci.

successive determinazioni. Al verificarsi di un orientamento condiviso da parte dei soci, a ratifica di quanto deliberato in sede di CdA, l'organo amministrativo può attivarsi per avviare le procedure necessarie e propedeutiche al processo di trasformazione, quali, ad esempio, i primi contatti con la banca per il frazionamento del mutuo e il subentro dei soci assegnatari nella titolarità dello stesso, nonché i contatti con i professionisti, per la predisposizione di un regolamento di condominio<sup>4</sup>, delle relative tabelle millesimali e la futura nomina di un amministratore<sup>5</sup>.

### L'assemblea straordinaria

Si passerà, così, alla convocazione dell'assemblea straordinaria, considerato che la delibera di trasformazione, incidendo direttamente sull'oggetto sociale e sullo scopo mutualistico, comporta, di conseguenza, la modifica dello statuto sociale, che può, appunto, effettuarsi solo con assemblea straordinaria, alla presenza di un notaio. Nella stessa assemblea verranno approvati anche il regolamento di condominio e le tabelle millesimali. In questo modo, regolamento e tabelle potranno essere inseriti negli atti di assegnazione e avere natura contrattuale, ponendosi, quindi, in futuro al riparo da contenziosi tra vecchi e nuovi condomini per la loro modifica, con la sola eccezione del ricorso all'Autorità giudiziaria o di modifiche approvate all'unanimità tra tutti i condomini.

### La delibera del CdA di assegnazione in proprietà degli alloggi

Si concluderà, poi, la procedura formalizzando, con un'apposita delibera del CdA, l'assegnazione in proprietà degli alloggi ai soci. Ciò permetterà di perfezionare le pratiche bancarie per il subentro dei soci nella titolarità del mutuo frazionato, nonché per la predisposizione dei rogiti notarili per il trasferimento della proprietà.

Al fine di guidare chi legge nei successivi passaggi appena descritti, si riporta di seguito un *fac simile* della delibera.

	<a href="#">Preleva il documento</a>	<b>Fac simile di verbale del CdA con cui si delibera l'assegnazione in proprietà degli alloggi</b>
Società cooperativa edilizia _____ Sede in _____ Iscritta alla CCIAA di _____ Codice fiscale e n. Registro Imprese _____		

<sup>4</sup> A norma dell'articolo 1138, cod. civ., la redazione di un regolamento di condominio è obbligatoria qualora il numero dei condomini sia superiore a 10.

<sup>5</sup> La nomina dell'amministratore, ai sensi dell'articolo 1129, cod. civ., è obbligatoria quando i condomini sono più di 8.

### Verbale della riunione del CdA del \_\_\_\_\_

Ai sensi dello statuto sociale, assume la presidenza della riunione il presidente Sig. \_\_\_\_\_, il quale accerta la regolare convocazione della stessa nei tempi e con le modalità previste dallo statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- assegnazione provvisoria in proprietà degli alloggi di cui al programma edilizio \_\_\_\_\_ e svolgimento di ogni necessario adempimento, teso a perfezionare tutta la documentazione necessaria per il trasferimento definitivo della proprietà degli alloggi;
- varie ed eventuali.

Risultano presenti:

- per il CdA: \_\_\_\_\_
- per il collegio sindacale/il sindaco unico<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_

Il presidente, nel dichiarare aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, invita i presenti a nominare un segretario, l'incarico viene assunto dal sig. \_\_\_\_\_, che, presente, accetta.

Il presidente premette che:

- con assemblea ordinaria del \_\_\_\_\_ i soci hanno espresso la volontà di operare la trasformazione della cooperativa da proprietà indivisa a proprietà (anche<sup>7</sup>) individuale;
- con assemblea straordinaria del \_\_\_\_\_ si è provveduto a formalizzare tale scelta e approvare un nuovo testo statutario che recepisce le necessarie modifiche in termini di oggetto sociale e scopo mutualistico;
- nella stessa assemblea straordinaria sono stati approvati il regolamento di condominio e le relative tabelle millesimali;
- si rende ora necessario provvedere alla preassegnazione in proprietà degli alloggi.

Si apre, così, un breve dibattito, durante il quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate negli interventi, a conclusione del quale il CdA<sup>8</sup> all'unanimità

#### DELIBERA

1. di voler procedere, come sopra indicato, all'assegnazione provvisoria in proprietà degli alloggi. Il trasferimento definitivo della proprietà si perfezionerà attraverso rogito notarile, non appena definiti

<sup>6</sup> Nel caso sia stato nominato l'organo di controllo.

<sup>7</sup> Nel caso in cui la modifica statutaria effettuata preveda entrambe le tipologie (divisa e individuale).

<sup>8</sup> Nel caso sia stato nominato l'organo di controllo inserire la dicitura "acquisito il conforme parere dell'organo di controllo".

i rapporti economici tra singolo socio e cooperativa conseguenti alle modifiche del programma edilizio;

2. di dare mandato al presidente di porre in essere ogni opportuno intervento e adempimento nei confronti di soci, di terzi, di istituti di credito, di enti pubblici e privati, per il perfezionamento di quanto sopra;

3. inoltre, preso atto di quanto illustrato dal presidente, ritenendo all'unanimità di poter procedere all'assegnazione degli alloggi ai sottoindicati soci aventi diritto, così come previsto dallo statuto sociale

### DELIBERA

che vengano assegnati in via provvisoria ai soci, in attesa del rogito notarile, gli alloggi e le relative pertinenze come indicato nel seguente prospetto:

#### Scala A

1) al socio \_\_\_\_\_ (*trascrivere l'anagrafica del socio*), iscritto al libro soci al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, viene assegnato:

a) l'alloggio all'interno 1, pianterreno, composto di \_\_\_ vani e relativi servizi per complessivi mq \_\_\_ utili e con i seguenti identificativi catastali: sez. \_\_\_, foglio \_\_\_, particella \_\_\_, subalterno \_\_\_;

b) la cantina/box n. \_\_\_ di mq \_\_\_;

c) posto macchina \_\_\_; etc..

2) \_\_\_\_\_ (*segue elenco dei soci assegnatari e descrizione degli alloggi*).

#### Scala B

1) al socio \_\_\_\_\_ (*trascrivere l'anagrafica del socio*), iscritto al libro soci al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, viene assegnato:

a) l'alloggio all'interno 1, pianterreno, composto di \_\_\_ vani e relativi servizi per complessivi mq \_\_\_ utili e con i seguenti identificativi catastali: sez. \_\_\_, foglio \_\_\_, particella \_\_\_, subalterno \_\_\_;

b) la cantina/box n. \_\_\_ di mq \_\_\_;

c) posto macchina \_\_\_; etc..

2) \_\_\_\_\_ (*segue elenco dei soci assegnatari e descrizione degli alloggi*), etc.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il presidente dichiara conclusa la riunione del CdA alle ore \_\_\_\_\_, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

\_\_\_\_\_

Il Segretario

\_\_\_\_\_

### Il rogito notarile

Come indicato, il rogito notarile è l'atto finale di assegnazione definitiva dell'alloggio, che, per essere efficace nei confronti dei terzi, deve essere stipulato in forma di atto pubblico alla presenza di un notaio ed essere trascritto nei Registri immobiliari.

Attraverso tale atto, rispettivamente, la cooperativa e il socio si trasferiscono la proprietà dell'immobile a fronte del pagamento del prezzo e degli oneri accessori e si obbligano alla consegna del bene e a prestare le garanzie previste dalla Legge.

### Gli effetti della trasformazione sul bilancio della cooperativa

Un'operazione così complessa come la trasformazione appena descritta genera una serie significativa di registrazioni contabili, che riportano il loro effetto sul bilancio dell'esercizio in cui tale trasformazione avviene.

In primo luogo, si dovrà provvedere a una diversa allocazione nello Stato patrimoniale della posta relativa al "conto costruzioni", spostandola dalla voce BII) Immobilizzazioni materiali alla voce CI) Rimanenze nella previsione della cessione degli alloggi ai soci.

Mentre, infatti, nelle cooperative edilizie a proprietà indivisa gli alloggi sociali rappresentano un bene strumentale all'esercizio dell'impresa sociale e costituiscono, quindi, un'immobilizzazione destinata a rimanere a lungo nel patrimonio della società, in quelle a proprietà individuale gli alloggi costituiscono un bene che, una volta ultimato il programma edilizio, acquisisce la natura di bene destinato all'alienazione dal patrimonio sociale, a seguito dell'assegnazione in proprietà ai soci.

Via via che si provvede alle assegnazioni definitive dei singoli alloggi, il loro valore si sottrae dalle rimanenze ed esce dal patrimonio della società, fino ad azzerare la posta con l'assegnazione dell'ultimo alloggio.

### Conclusioni

Ultimata l'assegnazione degli alloggi e definiti tutti gli adempimenti correlati, gli amministratori convocheranno l'assemblea per decidere se proseguire l'attività sociale con un nuovo programma edilizio, ovvero, ritenendo ormai raggiunto lo scopo sociale, deliberare lo scioglimento volontario anticipato della cooperativa.

## Cooperative e dintorni n. 36/2021

# Le banche di credito cooperativo: un argine alla crescita dei crediti deteriorati, anche se non favorite dalla regolazione europea di settore

di Giuseppe Capuano – economista

e Maria Antonietta Conte – esperta del sistema cooperativo

*Il Copasir, Comitato parlamentare che si occupa di sicurezza nazionale, ha inviato ai Presidenti di Camera e Senato, nella prima settimana di novembre 2020, la relazione annuale sulla “Tutela degli asset strategici nei settori bancario e assicurativo”. La relazione, oltre a evidenziare la preoccupante situazione dei crediti deteriorati verso privati e imprese e la concreta possibilità che la percentuale delle sofferenze potrebbe significativamente aumentare rispetto agli attivi bancari, sottolinea come le regole adottate dalla BCE a fine 2018, note come “calendar provisioning”, impongano limiti temporali molto rigidi per lo smaltimento dei crediti deteriorati. Ciò verrebbe a comportare che le banche più piccole, e in particolare le banche di credito cooperativo, sarebbero costrette a registrare gravi perdite, anche a danno dei soci partecipanti al capitale sociale. Vedremo, nelle note che seguono, lo sviluppo e le conseguenze di un simile comportamento imposto dalle Autorità regolatrici europee.*

### **Le linee guida della BCE riguardo la detenzione delle banche di crediti deteriorati**

Il c.d. *calendar provisioning* è alla base del contestato *addendum* della BCE con cui si propongono criteri automatici di svalutazione dei nuovi crediti deteriorati, e prevede svalutazioni automatiche del 100% in 2 anni, se i crediti che diventano deteriorati dal 2018 non sono garantiti, e in 7 anni, se sono garantiti. In particolare, il 20 marzo 2017 la BCE ha pubblicato le linee guida in materia di crediti deteriorati (*Non Performing Loans-NPL*), che enfatizzano la tempestiva svalutazione e cancellazione delle posizioni in sofferenza, riferendo la cancellazione di un credito dall'attivo di Stato patrimoniale di un'impresa, in quanto non più esigibile, alla manifesta inadempienza del debitore relativamente al proprio debito nei confronti della stessa. Come diretta conseguenza della loro cancellazione, questi crediti inesigibili generano perdite a carico della banca che li ha in portafoglio.

A integrazione delle stesse, il 15 marzo 2018 la BCE ha emanato il già ricordato *addendum* alle linee guida, un documento che specifica le aspettative attese in merito ai livelli minimi di svalutazione sulle posizioni in sofferenza. L'*addendum* è stato poi aggiornato ad agosto 2019 con un comunicato della BCE, in cui vengono fatti salvi alcuni aspetti specifici che continuano a essere trattati autonomamente, come ad esempio il trattamento dei “crediti *forborne*”, riferiti a una situazione di crisi temporanea del debitore, che, quindi, non si trova ancora in una situazione di insolvenza.

### La posizione delle banche di credito cooperativo

Un'applicazione automatica e rigorosa delle direttrici europee appena descritte fa correre il rischio di provocare, in capo alle banche, situazioni di forte penalizzazione per quanto riguarda le quote di patrimonio possedute. In particolar modo, ne potranno soffrire le banche di minori dimensioni e, quindi, con minor capitalizzazione. Nello specifico, per quelle di più piccole dimensioni, come le Bcc, una svalutazione completa delle sofferenze potrebbe incoraggiare svendite di tali crediti molto al di sotto del valore reale di lungo termine, alterando la parità di condizioni tra chi vende e chi compra, a vantaggio del compratore. Ciò comporterebbe, per le banche, di usare un approccio semplificato agli accantonamenti formati a copertura delle perdite appena indicate, che, se da una parte consente di risolvere velocemente la problematica, dall'altra tende a disincentivare l'adozione di modelli interni che siano adeguati a una rigorosa valutazione del rischio di recupero dei crediti.

Entrando maggiormente nel merito delle cifre, nella relazione si evidenzia come i crediti inesigibili verso privati e imprese, continuando questa crisi, potrebbero teoricamente posizionarsi in un intervallo tra 555 miliardi di euro e 788 miliardi di euro, rispettivamente pari a una somma di crediti deteriorati che va dal 25% al 35% degli attivi bancari.

La stessa relazione ricorda che, allo stato attuale, il sistema bancario italiano ha una massa di crediti deteriorati pari a 177 miliardi di euro, dei quali 96 miliardi di euro sono sofferenze già definite e 81 miliardi di euro sofferenze probabili.

In tale quadro non viene ignorata la forte crisi economica innescata dalla pandemia COVID-19, che porterà a una riduzione della ricchezza prodotta dall'Italia tra il 9 e il 10% nel 2020, con il fallimento di migliaia di imprese e l'aumento della disoccupazione. Tutti fattori che hanno degli effetti negativi molto forti sulle *performance* delle banche e, più in generale, sull'insieme del sistema creditizio nazionale/europeo e internazionale, vista la dimensione mondiale della crisi pandemica.

Infatti, nella relazione inizialmente citata, venendo rappresentato uno scenario forse eccessivamente negativo, si mette in evidenza come l'incremento del rapporto tra crediti deteriorati e il totale degli

attivi bancari potrebbe innescare “*un gravissimo rischio a livello sistemico*”, come già successo nella crisi dei mutui *sub prime* del 2008-2009.

Come più volte specificato dagli economisti, la crisi di cui si tratta è stata causata non da problemi riguardanti la struttura economico-produttiva o un eccesso di domanda (fattori endogeni al sistema), bensì dall’insorgere e perdurare del COVID-19 (fattore esogeno al sistema), che, una volta che sarà debellato, consentirà all’economia di ripartire.

In questo contesto economico così descritto si individuano, però, alcuni elementi positivi, come il ruolo “calmieratore” svolto dalle piccole banche quali le banche di credito cooperativo per il sostegno che possono dare al tessuto economico dei territori di riferimento, ai quali sono inevitabilmente molto legate.

Un sostegno che si rileva strategico soprattutto per le imprese di più piccole dimensioni, come moltissime imprese cooperative, che, in un momento di forte crisi quale è quello attuale, soffrono di carenza di liquidità e vedono un preciso punto di riferimento nelle Bcc, la cui rete di 254 imprese bancarie dovrebbe rappresentare una fonte di liquidità insostituibile.

Non bisogna dimenticare, infatti, che, in virtù del loro particolare rapporto, spesso di tipo personale, fiduciario e conoscitivo con i clienti, e con il loro radicamento sul territorio in particolare “non metropolitano” (4.271 sportelli), rivestono un ruolo fondamentale per la celere erogazione del credito alle imprese prive di liquidità e per il diretto convincimento nei confronti dei soggetti meno avveduti, fatto che produce dei bassi livelli di sofferenze rispetto ai crediti attivi.

### Le Bcc sfavorite dalla regolazione europea

Come descritto inizialmente, però, le Bcc potrebbero essere sfavorite dalla regolazione europea descritta brevemente in precedenza, nonostante al loro interno operino buone prassi, che impongono a questa particolare tipologia di piccole banche una serie di regole rigide e del tutto funzionali a un loro buon andamento.

A tal proposito, occorre non dimenticare come le Bcc abbiano confermato, anche in questa crisi economica dettata dalla pandemia, una consolidata funzione anticiclica senza alcuna riduzione del credito. Esse, infatti, hanno:

- attivato azioni di sostegno ai soci e alla clientela;
- predisposto progetti di supporto finanziario per i territori di insediamento;
- adottato immediate misure di riorganizzazione delle attività lavorative per tutelare la salute dei dipendenti, dei soci, dei clienti e delle loro famiglie e mantenere la relazione con i clienti;

- elaborato proposte volte a migliorare il quadro di norme e procedure (nazionali ed europee, per rendere più efficace l'azione delle misure assunte dalle Autorità);
- elaborato modalità per favorire la conoscenza – presso i soci, la clientela e gli *stakeholders* – delle misure messe in campo, volta per volta, con l'adozione di nuove norme.

### La riforma della legislazione sulle Bcc

Questa azione positiva anticrisi è stata possibile anche grazie all'applicazione della riforma delle Bcc. Infatti, con la riforma del credito cooperativo approvata nel 2016 (L. 49/2016, modificata nel 2018), nel rispetto dell'[articolo 45](#) (riconoscimento della cooperazione) e dell'[articolo 47](#) (tutela del risparmio) della Costituzione, le Bcc italiane si sono riorganizzate in modo sistemico, con una razionalizzazione dell'organizzazione e la creazione di economie di scala, che le ha rafforzate, facendo crescere i propri *asset* senza perdere le loro peculiarità dimensionali e di vicinanza al territorio.

Esse si sono, infatti, riorganizzate in 3 gruppi:

1. Gruppo bancario cooperativo Iccrea: 136 Bcc, 2.600 sportelli, 810.000 soci, 22.160 dipendenti;
2. Gruppo bancario cooperativo Cassa centrale banca: 79 Bcc, 1.500 sportelli, circa 450.000 soci, oltre 11.000 dipendenti;
3. Casse Raiffeisen dell'Alto Adige: 39 Bcc, 171 sportelli, 72.300 soci, 1.659 dipendenti. In attesa di riconoscimento del *Raiffeisen Institutional Protection Scheme-IPS*.

A metà 2020 le Bcc risultavano essere l'unica presenza bancaria in 650 Comuni, per il 95% caratterizzati da popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per il 16,5% da popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

La riforma ha creato le condizioni per lo sviluppo di nuove sinergie e il rafforzamento di quelle preesistenti, consentendo alle Bcc di avere un ruolo attivo nell'attuazione delle nuove misure, a partire da quelle previste dal D.L. 18/2020 e dal D.L. 23/2020. Si è verificato, così, come le Bcc si siano offerte quali facilitatori dell'“ultimo miglio” dei flussi di liquidità a favore delle imprese in questi mesi di profonda crisi.

A luglio 2020, le Bcc, Casse rurali e Casse Raiffeisen italiane avevano complessivamente erogato circa 107.000 finanziamenti a valere sull'[articolo 13](#), D.L. 23/2020 (D.L. Liquidità), garantiti dal Fondo di Garanzia delle pmi. L'importo complessivo è stato di oltre 3,1 miliardi di euro. Se si prendono a riferimento i dati complessivi pubblicati dalla Banca d'Italia su queste misure, è possibile verificare come si tratti di oltre il 10% dei finanziamenti erogati a valere sull'articolo 13, D.L. Liquidità.

Dei complessivi 107.000 finanziamenti, 101.000 hanno riguardato pratiche relative ai prestiti previsti dall'[articolo 13](#), lettera m), D.L. Liquidità (fino a 30.000 euro dopo la conversione in Legge del D.L. Liquidità), per un importo complessivo superiore ai 2 miliardi di euro. Il credito cooperativo rappresenta quindi, su questa misura, circa il 14% del totale dei finanziamenti erogati. La percentuale dei finanziamenti erogati sulle richieste ricevute è dell'89%.

Considerando, poi, che la quota delle Bcc nel mercato complessivo degli impieghi a clientela è del 7,5%, è evidente il contributo che stanno dando queste banche per rendere disponibili a famiglie, imprese e professionisti le misure previste dalla Legge per mitigare l'impatto dell'emergenza sanitaria sull'economia reale.

A queste iniziative vanno aggiunti i programmi avviati in ambito locale, come ad esempio in Alto Adige, dove le Casse Raiffeisen hanno promosso specifiche misure agevolative per ulteriori 130 milioni di euro. I dati presentati in precedenza sono esemplificativi, ma significativi di una situazione che vede le Bcc protagoniste come veicolo di trasmissione tra il mercato creditizio e l'economia reale.

Nel prossimo futuro vigilare sui processi decisionali sopra descritti sarà fondamentale, per evitare che, in un momento di forte crisi come quello che stiamo attualmente vivendo e che è facile definire senza precedenti, un sistema importante e articolato come quello delle Bcc sia penalizzato, nel mentre sia possibile regolare e preservare correttamente il flusso della liquidità alle imprese di piccole dimensioni e alle imprese cooperative.

**ec Euroconference**  
Editoria

! « **NUOVA USCITA** »  
GENNAIO 2021 »



# CHECK LIST BILANCIO 2020

**Autori:** Federica Furlani, Sergio Pellegrino

<b>Prezzi di listino</b>	<b>Versione cartacea</b>	<b>Versione e-book</b>
	<b>€ 40,00</b>	<b>€ 34,00 + IVA 4%</b>

**ACQUISTA ORA**

## Cooperative e dintorni n. 36/2021

# I prestiti ai soci per gli acquisti di azioni proprie delle banche popolari e cooperative

di Valerio Sangiovanni - avvocato

*Le difficoltà delle banche popolari negli anni passati hanno talvolta spinto il management a porre in essere operazioni pericolose. Fra le operazioni più rischiose per i clienti di tali banche vi è stato l'acquisto di azioni finanziate dalla banca medesima. La rischiosità deriva dal fatto che, anche se le azioni perdono di valore, il finanziamento non viene, perciò, meno. Alla perdita di valore si è aggiunta spesso la difficoltà di vendere le azioni, bloccando il socio nell'investimento. La vicenda, esplosa con il caso delle banche popolari venete, è di impatto pratico anche per altre piccole banche popolari ed è divenuta oggetto di alcuni interventi giurisprudenziali, che si illustrano in questo articolo.*

## Introduzione

L'[articolo 2358](#), comma 1, cod. civ., prevede che:

*“la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni”.*

La disposizione fa, anzitutto, riferimento alla società che accorda prestiti. Considerato che l'articolo 2358, cod. civ., è collocato nell'ambito della disciplina della Spa, la norma si applica, *in primis*, alle Spa. E tale divieto di finanziamento si applica anche alle società bancarie che rivestono la forma di Spa<sup>1</sup>. Più specificamente, l'articolo 2358, cod. civ., si applica alle banche cooperative, che possono assumere la forma di banche popolari ([articolo 29](#), Tub) oppure di banche di credito cooperativo ([articolo 33](#), Tub).

Il tema qui affrontato è di interesse pratico, in quanto le operazioni “bacciate” (così viene indicato, con linguaggio colloquiale, il collegamento negoziale fra il finanziamento e l'acquisto di azioni proprie della società finanziatrice) hanno interessato decine di migliaia di investitori in Italia. Si

<sup>1</sup> Per un approfondimento della tematica del finanziamento per l'acquisto di azioni proprie nelle banche si vedano i contributi di V. Antonini, “Assistenza finanziaria nelle banche popolari e posizione soggettiva del socio”, in Banca borsa tit. cred., 2017, II, pag. 606 e ss.; V. Cusumano, “Acquisti di azioni delle banche popolari e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa: un abbaglio collettivo”, in Giur. comm., 2017, II, pag. 1076 e ss.; M. Maugeri, G. Strampelli, “Sull'invalidità di operazioni di finanziamento strumentali all'acquisto di azioni della banca finanziatrice”, in Riv. dir. comm., 2018, II, pag. 189 e ss.; A. Paolini, “L'assistenza finanziaria prestata da banche popolari per l'acquisto di proprie azioni”, in Riv. dir. comm., 2019, III, pag. 661 e ss..

sono verificate, infatti, con frequenza, nella prassi, operazioni di finanziamento da parte delle banche, finalizzate ad acquistare azioni emesse dai medesimi istituti di credito. Ciò è avvenuto soprattutto con riferimento alle 2 banche popolari venete: Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, poi messe in liquidazione coatta amministrativa<sup>2</sup>. Il soggetto interessato a comprare le azioni non dispone della provvista necessaria e, così, il danaro gli viene messo a disposizione dalla banca medesima. Il punto è che l'[articolo 2358](#), cod. civ., vieta espressamente codeste operazioni.

L'articolo 2358, comma 1, cod. civ., è formulato in modo ampio con riferimento alle tipologie di finanziamenti che sono vietati. Difatti, la disposizione usa il termine di “prestiti”, piuttosto inusuale in ambito giuridico. La scelta di un'espressione così generica sta a indicare che, per il Legislatore, sono indifferenti le modalità tecniche con le quali si realizza il finanziamento. Sono poi 2 le tipologie di finanziamento usate:

1. il contratto di mutuo, definito come “*il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro ... e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità*” ([articolo 1813](#), cod. civ.), oppure
2. il contratto di apertura di credito, definito come “*il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato*” ([articolo 1842](#), cod. civ.).

Qual è la *ratio* dell'articolo 2358, cod. civ.? La disposizione serve ad assicurare la consistenza patrimoniale della società, che potrebbe essere messa a repentaglio se la società finanziasse l'acquisto di azioni proprie.

Per comprendere meglio il senso della norma è opportuno distinguere fra conferimenti iniziali e aumenti di capitale. I conferimenti iniziali non possono essere restituiti ai soci. Addirittura, l'[articolo 2626](#), cod. civ., prevede che:

*“gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli sono puniti con la reclusione fino a un anno”<sup>3</sup>.*

Se poi, durante la vita della società, vi fossero esigenze finanziarie, potrà essere deliberato un aumento

<sup>2</sup> Sul caso delle 2 popolari venete si veda A. Brozzetti, “*Il Decreto Legge n. 99/2017: un'altra pietra miliare per la “questione bancaria” italiana*”, in Riv. trim. dir. econ., 2018, I, pag. 24 e ss.; L. Scipione, “*L’affaire “Popolari Venete” e il modello italico di gestione delle crisi bancarie. Ricadute applicative e profili di incoerenza sistematica*”, in Dir. fall., 2018, I, pag. 569 e ss.

<sup>3</sup> In tema di indebita restituzione dei conferimenti cfr. F. De Angelis, “*La fattispecie delittuosa prevista dall'art. 2626 c.c.*”, in Cass. pen., 2020, pag. 305 e ss..

di capitale. I soci che partecipano all'aumento di capitale devono conferire in società risorse vere. Se la società prestasse danaro ai soci per pagare gli aumenti di capitale, il danaro non aumenterebbe la consistenza patrimoniale della società, poiché il danaro vi è uscito poco prima sotto forma di finanziamento.

### ESEMPIO

---

Una società bancaria fa un aumento di capitale di 1.000.000 di euro, che viene sottoscritto da 2 soci (ciascuno per 500.000 euro). Se la banca presta 1.000.000 di euro ai 2 soci per pagare l'aumento di capitale, non vi è alcun rafforzamento patrimoniale della banca, poiché - vero è che entra 1.000.000 di euro - ma detta somma è uscita poco prima dalla società per finanziare i soci. Dopo un'operazione del genere, la banca vanta un mero credito alla restituzione del prestito. Solo se i 2 soci pagheranno integralmente il loro debito con la società, questa disporrà - al termine della restituzione - della consistenza patrimoniale che l'aumento di capitale voleva garantire.

### Nullità totale oppure nullità parziale dell'operazione baciata

Bisogna comprendere quali siano le conseguenze della violazione dell'[articolo 2358](#), cod. civ.. La disposizione, difatti, tace sulle conseguenze della sua violazione, non indicando espressamente cosa possa succedere quando le parti realizzino un'operazione di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie.

Per identificare il corretto rimedio per l'inosservanza dell'articolo 2358, cod. civ., bisogna considerare che la disposizione è imperativa: essa, difatti, mira a tutelare gli interessi terzi e "superiori" dei creditori della società, che potrebbero essere danneggiati da aumenti di capitale fittizi, senza reale accrescimento delle risorse di cui dispone la società.

Se l'articolo 2358, cod. civ., configura una disposizione imperativa, gli atti con i quali si viola detta disposizione sono nulli. Trova difatti applicazione l'[articolo 1418](#), comma 1, cod. civ., secondo cui *"il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative"*.

Gli atti di autonomia contrattuale che violano l'articolo 2358, cod. civ., in caso di finanziamento per l'acquisto di azioni sono 2:

1. il contratto di finanziamento concesso dalla società al socio;
2. il contratto di acquisto di azioni della società, posto in essere dal socio grazie alla provvista riveniente dal finanziamento erogato dalla società.

La Corte di Cassazione ha già avuto modo di occuparsi di operazioni poste in essere in violazione dell'articolo 2358, cod. civ., stabilendo che il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni

proprie, in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio<sup>4</sup>. Ne consegue – sempre secondo la Cassazione – che è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria (avvenga essa prima o dopo l'acquisto), atteso che assume rilevanza il nesso strumentale fra il prestito e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.

L'operazione baciata può considerarsi totalmente nulla quando l'intero finanziamento viene usato per l'acquisto delle azioni. Si tratta del caso in cui la banca presta, ad esempio, 100.000 euro a una persona e questa, subito dopo, acquista azioni della società per un valore corrispondente. L'intero finanziamento è stato usato esclusivamente per acquistare azioni della banca che lo ha erogato.

Un caso di nullità totale dell'operazione, per coincidenza dell'importo erogato e dell'esborso per l'acquisto di azioni, è stato recentemente affrontato in un decreto del Tribunale di Padova<sup>5</sup>. La banca erogava un finanziamento di 200.000 euro, che veniva immediatamente usato per acquistare – per lo stesso importo – azioni della banca che aveva erogato il finanziamento. Il debitore successivamente falliva e la banca chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento per il credito residuo. Il Tribunale di Padova ritiene che le 2 operazioni (finanziamento + acquisto di azioni) siano collegate e ne dichiara la nullità. Il decreto del giudice patavino è interessante, perché si sofferma sulle conseguenze della nullità.

Il Tribunale di Padova afferma, infatti, che sono nulle entrambe le operazioni: sia il finanziamento sia l'acquisto delle azioni. La banca obietta che il debitore dovrebbe comunque restituire il capitale. Il giudice patavino non accoglie questa tesi, perché dà applicazione alla figura della compensazione impropria.

Vero è che l'operazione di finanziamento è nulla, ma è altrettanto vero che anche l'acquisto di azioni è nullo: la banca avrebbe diritto alla restituzione del finanziamento, ma l'imprenditore avrebbe diritto alla restituzione del prezzo delle azioni. Le 2 poste si elidono reciprocamente, verificandosi una fattispecie di compensazione impropria. Ne consegue, in ultima istanza, che il credito della banca non può essere ammesso al passivo fallimentare.

Oltre alle operazioni bacciate "totali", esistono anche le operazioni bacciate "parziali", nel senso che solo una parte della somma erogata viene usata per l'acquisto delle azioni. Nella prassi è piuttosto raro che l'intera somma data a prestito venga usata per l'acquisto di azioni. Capita invece, con maggior frequenza, che solo una parte della provvista venga usata per acquistare le azioni.

<sup>4</sup> Cassazione n. 15398/2013.

<sup>5</sup> Tribunale di Padova, 16 luglio 2020.

La questione delle conseguenze della violazione parziale dell'[articolo 2358](#), cod. civ., è stata affrontata in una recente sentenza del Tribunale di Treviso<sup>6</sup>. Il Tribunale di Treviso constata che è stato erogato un finanziamento di 200.000 euro da parte di una banca, ma che non tutta la provvista messa a disposizione dalla banca è stata usata per acquistare le azioni, seppure una parte consistente di essa (170.000 euro). Per questa ragione il Tribunale trevigiano dichiara la nullità dell'operazione nei limiti dell'importo usato per l'acquisto delle azioni (170.000 euro). Per questo importo il giudice ritiene provato un vincolo di destinazione del finanziamento (acquisto delle azioni). Per la restante parte (30.000 euro) non sussiste alcun vincolo di destinazione e l'operazione non può considerarsi nulla. Si tratta, dunque, di un'operazione baciata che si potrebbe definire "parziale".

Sempre in tema di operazioni bacciate "parziali", ossia per un importo inferiore rispetto a quello per cui è stato concesso il finanziamento, è interessante la posizione assunta in una recente sentenza del Tribunale di Udine<sup>7</sup>. Il giudice udinese accerta che una parte limitata della somma erogata è stata usata per acquistare azioni della banca finanziatrice (a fronte di un finanziamento di 150.000 euro, solo 45.050 euro vennero usati per gli acquisti di azioni). Secondo il Tribunale di Udine, la violazione dell'[articolo 2358](#), cod. civ., può determinare solo la nullità totale del contratto di finanziamento, e non una sua nullità parziale e, conseguentemente, dichiara la nullità dell'intero finanziamento. Questa soluzione del giudice udinese va spiegata. Da un lato, è vero che non si tratta qui di nullità di singole clausole, ma di nullità dell'intero contratto, nel senso che è il contratto di finanziamento di per sé a porsi in contrasto con la norma imperativa dell'articolo 2358, cod. civ.. Da un altro lato, tuttavia, la nullità sussiste "*nella misura in cui*" il finanziamento è stato usato per l'acquisto di azioni. Parrebbe, insomma, appropriato affermare che la nullità investe solo la parte dell'operazione per la quale vi è coincidenza fra finanziamento e prezzo di acquisto delle azioni. A meno di ritenere che la banca, senza la disponibilità del mutuatario ad acquistare le azioni, non avrebbe concesso il finanziamento. Questa è la conclusione cui giunge il Tribunale di Udine, accertando che l'erogazione del finanziamento era stata subordinata dall'istituto di credito all'acquisto – mediante parte della provvista riveniente da detto finanziamento – di azioni della banca.

In aggiunta a tutto quanto appena illustrato in merito alle conseguenze della violazione dell'articolo 2358, cod. civ., va, infine, considerato che l'abbinamento di un finanziamento e di un acquisto di azioni può configurare una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo.

<sup>6</sup> Tribunale di Treviso, 4 maggio 2020.

<sup>7</sup> Tribunale di Udine, 7 gennaio 2020.

In particolare, Veneto Banca è stata sanzionata nel 2017 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per avere in modo sistematico associato la concessione di prestiti all'acquisto di azioni della banca medesima<sup>8</sup>. L'Autorità garante ha sanzionato la pratica di avere, nei fatti, condizionato l'erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori (mutui immobiliari e di liquidità, fra i quali i c.d. mutui soci) all'acquisto da parte degli stessi di proprie azioni, con lo scopo di collocare questi titoli presso i consumatori. Con particolare riguardo ai mutui soci - che prevedevano condizioni economiche differenti rispetto ai prodotti di mutuo ordinari - i consumatori sarebbero stati condizionati:

- ad acquistare pacchetti minimi di azioni della banca pari a 200 azioni, al fine di accedere ai mutui riservati ai soci, peraltro superiori a quelli minimi, invece, necessari per diventare soci (pari a 100 azioni);
- a non vendere tali pacchetti azionari in modo da non scendere sotto la soglia pari a 200 azioni, per determinati periodi (24 mesi successivi alla stipula del mutuo), al fine di non perdere le specifiche condizioni economiche ivi previste.

### L'applicazione estensiva dell'articolo 2358, cod. civ., alle società cooperative

Va approfondita la questione se il divieto di finanziamenti per gli acquisti di azioni proprie si possa applicare anche al di fuori del contesto delle Spa, poiché l'[articolo 2358](#), cod. civ., formalmente è dettato nell'ambito della disciplina della Spa.

La Corte di Cassazione ha affermato che il principio enunciato dall'articolo 2358, cod. civ., con riferimento alla Spa, è espressione di un principio generale applicabile anche alla Srl<sup>9</sup>. Non si rinvencono, però, precedenti di legittimità che hanno trattato la questione dell'applicabilità dell'articolo 2358, cod. civ., alle società cooperative.

E nella disciplina delle società cooperative non si trova una disposizione espressa che regoli i finanziamenti per gli acquisti di azioni proprie. Vi è solo l'[articolo 2529](#), cod. civ., che regola, però, "l'acquisto delle proprie azioni", e non il loro finanziamento.

In difetto di una norma espressa, opera l'[articolo 2519](#), comma 1, cod. civ., secondo cui:

*"alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni".*

L'articolo 2358, cod. civ., è compatibile con le società cooperative? Alcuni recenti interventi giurisprudenziali hanno risposto in maniera positiva al quesito, affermando che l'articolo 2358,

<sup>8</sup> Autorità garante della concorrenza e del mercato, 24 maggio 2017.

<sup>9</sup> Cassazione n. 4916/1984.

cod. civ., è compatibile con il regime delle società cooperative e, dunque, trova applicazione anche alle cooperative.

Il Tribunale di Padova, nel già citato decreto del luglio 2020, ha affermato l'applicabilità del divieto dell'[articolo 2358](#), cod. civ., anche alle società cooperative<sup>10</sup>. Il giudice patavino ritiene che anche nelle società cooperative la tutela del capitale sia centrale, in quanto lo scopo mutualistico che le caratterizza deve essere perseguito per il tramite di una struttura imprenditoriale che opera secondo criteri di economicità. Ciò è tanto più vero nelle banche popolari, in quanto in detti istituti di credito la mutualità può convivere con finalità lucrative, rendendo ancora più compatibile per tali banche la disciplina della Spa. Il Tribunale di Padova rileva, poi, che è la stessa banca ad avere ritenuto applicabile a sé l'[articolo 2358](#), cod. civ.. Nel caso affrontato dal giudice patavino si trattava della Banca popolare di Vicenza; la banca aveva adottato apposita delibera dell'assemblea, con la quale era stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 2358, cod. civ., la sottoscrizione da parte di nuovi soci di azioni mediante finanziamenti della banca da restituirsi con rimborsi rateali.

Anche il Tribunale di Treviso, nella sentenza menzionata sopra, ritiene che l'articolo 2358, cod. civ., si applichi alle società cooperative<sup>11</sup>. Un ostacolo all'applicabilità alle società cooperative del divieto di finanziamenti effettuati dalla società per gli acquisti di azioni della società medesima parrebbe essere dato dal fatto che, per la costituzione delle cooperative, non è previsto un capitale minimo: si veda l'[articolo 2524](#), comma 1, cod. civ., che prevede che il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. Tuttavia, il Tribunale di Treviso non reputa questo argomento decisivo. Difatti l'articolo 2358, cod. civ., non tutela una consistenza minima del capitale, ma la consistenza del capitale in sé considerata. Come si è visto sopra, se le azioni vengono acquistate con la provvista creata con i finanziamenti della società, il capitale non è effettivo, in quanto esso sarà incassato solo quando i soci avranno provveduto a restituire integralmente alla società i finanziamenti ricevuti. Per tutto il periodo in cui il finanziamento non è stato restituito, la società non ha un patrimonio effettivo, ma solo un credito nei confronti dei soci. Questa situazione è potenzialmente pericolosa per i creditori della società, che potrebbero avere difficoltà a essere soddisfatti.

Per sottolineare l'importanza della tutela dei creditori anche nelle società cooperative, il Tribunale di Treviso evoca l'[articolo 2545-terdecies](#), cod. civ.. Si tratta della disposizione che prevede l'assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa delle cooperative (la norma stabilisce, altresì), che le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette, in

<sup>10</sup> Tribunale di Padova, 16 luglio 2020, in [www.ilcaso.it](#).

<sup>11</sup> Tribunale di Treviso, 4 maggio 2020, in [www.ilcaso.it](#).

alternativa, al fallimento). La *par condicio creditorum* che caratterizza dette procedure concorsuali è espressione della tutela dei creditori, che vi deve essere già prima dell'assoggettamento a procedure concorsuali, e di cui l'[articolo 2358](#), cod. civ., è espressione. Il Tribunale di Treviso continua la propria argomentazione affermando che sarebbe contraddittorio ridurre la tutela dei creditori proprio nell'ambito dell'attività bancaria, per il solo fatto che gli istituti di credito rivestono la qualità di società cooperative per azioni (e non di Spa).

Anche il Tribunale di Udine, nella sentenza sopra menzionata, si è occupato dell'applicabilità alle società cooperative del divieto previsto dall'articolo 2358, cod. civ.<sup>12</sup>. Il giudice udinese ribadisce che la disposizione tutela l'effettività del patrimonio sociale. Vero è che nelle società cooperative non è previsto un patrimonio minimo corrispondente a un certo valore del capitale sociale; tuttavia la consistenza patrimoniale delle società cooperative è comunque rilevante, poiché esse rispondono delle proprie obbligazioni – come le società lucrative di capitali – solo con il patrimonio sociale. E anche il Tribunale di Udine dà peso al fatto che le cooperative sono assoggettate a liquidazione coatta amministrativa oppure a fallimento ([articolo 2545-terdecies](#), cod. civ.), ossia a procedure che mirano a tutelare i creditori.

### La prova del legame fra il finanziamento e l'acquisto delle azioni

Se la banca ha erogato un finanziamento per l'acquisto di azioni, a seconda dei casi, detto finanziamento potrà essere restituito regolarmente oppure potrà verificarsi che il debitore non voglia o addirittura non possa restituire il finanziamento. Se il debitore è un imprenditore commerciale può, altresì, capitare che ne subentri il fallimento. In questo caso la banca deve chiedere la restituzione del finanziamento al curatore del fallimento.

Il Tribunale di Padova, nel decreto del luglio 2020 menzionato sopra, ha affrontato il caso di una banca che, dopo aver erogato un finanziamento per l'acquisto di azioni a un imprenditore individuale, ha chiesto l'ammissione al passivo del proprio credito per essere nel frattempo fallito l'imprenditore<sup>13</sup>. Il curatore non ammette il credito, affermando che si tratta di credito derivante da un'operazione nulla (per il collegamento negoziale fra finanziamento e acquisto delle azioni) e, come tale, non fa sorgere alcuna posizione di credito della banca istante. La banca fa opposizione davanti al Tribunale di Padova.

<sup>12</sup> Tribunale di Udine, 7 gennaio 2020.

<sup>13</sup> Tribunale di Padova, 16 luglio 2020.

Il Tribunale di Padova deve comprendere se vi sia effettivamente una connessione fra il finanziamento e l'acquisto delle azioni. Difatti, se tale legame manca, l'operazione non può considerarsi come baciata e l'[articolo 2358](#), cod. civ., non opera.

Il Tribunale di Padova afferma che la correlazione diretta fra il finanziamento concesso ai soci e l'acquisto di azioni della banca, rilevante ai sensi dell'articolo 2358, cod. civ., può provarsi anche tramite presunzioni o prove testimoniali.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Padova, nel contratto di finanziamento non era stato indicato l'uso che si sarebbe fatto della somma data a mutuo. Bisogna, in effetti, rilevare che quasi mai i contratti di finanziamento indicano lo scopo cui sono destinate le somme. Ciò nonostante, il Tribunale di Padova ritiene provato il collegamento negoziale fra il finanziamento e l'acquisto delle azioni. Per giungere a questo risultato il giudice dà peso al fatto che le 2 operazioni sono del tutto coincidenti dal punto di vista temporale ed economico. Si tratta di un esempio di operazione baciata perfetta:

1. il finanziamento ammontava a 200.000 euro e furono acquistate azioni per il medesimo importo (o, meglio, per 200.025 euro);
2. il finanziamento e l'acquisto di azioni furono effettuati lo stesso giorno.

La coincidenza degli importi e delle date delle operazioni sono indizi forti del collegamento negoziale fra i 2 contratti.

Il Tribunale di Padova considera rilevante anche il fatto che la banca non avesse chiesto alcuna garanzia per la restituzione del finanziamento. Questa circostanza dimostra ulteriormente, secondo il giudice patavino, che la somma data a finanziamento non serviva per le attività dell'imprenditore, ma esclusivamente per acquistare le azioni della banca. In altre parole, solo fittiziamente il danaro era uscito dalla banca, in quanto vi era rientrato subito dopo sotto forma di prezzo per l'acquisto delle azioni. Per questa ragione, la banca non necessitava di particolari garanzie.

Fra i precedenti giurisprudenziali che si sono occupati di operazioni bacciate, particolarmente approfondita è la sentenza del Tribunale di Treviso menzionata sopra<sup>14</sup>. Una banca eroga un mutuo fondiario di 200.000 euro a una persona fisica. Detta persona, usando la provvista così messa a disposizione dall'istituto di credito, acquista 4.172 azioni della banca per un importo di 170.009 euro. Le azioni acquistate vengono date in pegno alla banca a garanzia della restituzione del mutuo. Nelle

---

<sup>14</sup> Tribunale di Treviso, 4 maggio 2020.

more della restituzione del finanziamento, la banca viene messa in liquidazione coatta amministrativa, con l'effetto che il valore delle azioni si azzerà<sup>15</sup>.

La persona fisica acquirente delle azioni si preoccupa, poiché la sua situazione è gravemente peggiorata dopo la messa in liquidazione della banca. Originariamente, a fronte del finanziamento, era titolare delle azioni e - vendendo le medesime - avrebbe potuto rimborsare il mutuo. Successivamente, con l'azzeramento del valore delle azioni, dalla vendita delle stesse non è possibile ottenere alcunché e, dunque, non è possibile ricavare una somma idonea a estinguere il mutuo. Per questa ragione l'acquirente delle azioni agisce in giudizio per far dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'[articolo 2358](#), cod. civ..

Il Tribunale di Treviso accoglie la domanda dell'attore e, affermando il collegamento negoziale fra il finanziamento e l'acquisto delle azioni, dichiara la nullità del finanziamento erogato per l'acquisto delle azioni. Dal momento che il finanziamento e l'acquisto delle azioni sono 2 atti (o meglio contratti) separati, non è sempre facile dimostrare il collegamento negoziale fra le 2 operazioni. Nel caso deciso dal Tribunale di Treviso, il giudice giunge, peraltro, alla conclusione che vi sia detto collegamento negoziale, valorizzando diverse circostanze:

1. viene prodotta corrispondenza dalla quale risulta che il funzionario di banca aveva in più occasioni rappresentato la necessità di acquistare azioni per ottenere il finanziamento;
2. fra la stipula del mutuo e l'acquisto delle azioni passa poco tempo;
3. vi è correlazione quantitativa, anche se non perfetta, fra la provvista concessa a mutuo (200.000 euro) e il prezzo delle azioni (170.009 euro);
4. non vi è alcuna altra plausibile giustificazione dell'operazione.

Infine, si è occupata di prova del collegamento negoziale anche la menzionata sentenza del Tribunale di Udine<sup>16</sup>. Il giudice udinese afferma il collegamento negoziale fra il finanziamento e l'acquisto delle azioni per una serie di motivi. La sequenza temporale degli eventi fu la seguente:

- 10 dicembre: erogazione del finanziamento;
- 10 e 11 dicembre: 2 distinti ordini di acquisto delle azioni;
- 31 dicembre: addebito sul conto corrente delle somme necessarie per acquistare le azioni.

Nel caso deciso dal Tribunale di Udine vi è, dunque, una quasi perfetta coincidenza temporale fra l'esecuzione del contratto di mutuo e gli ordini di acquisto (il tutto si conclude nel giro di 24 ore) e una sfasatura di una ventina di giorni per l'addebito in conto. Si noti, tuttavia, che ciò che rileva dal punto

---

<sup>15</sup> Sulle conseguenze processuali della messa in liquidazione delle banche popolari venete cfr. P. Cecchinato, "Quale destino per le cause proposte contro le due popolari venete?", in *Società*, 2017, pag. 1135 ss..


<sup>16</sup> Tribunale di Udine, 7 gennaio 2020t.

di vista civilistico, nel senso di corretta identificazione del momento di conclusione dei contratti, sono gli ordini di acquisto; l'addebito in conto corrente è solo l'esecuzione dell'ordine impartito prima. Vi è, dunque, sostanziale coincidenza temporale nel caso di specie.

Viene, poi, dimostrato davanti al Tribunale di Udine che fu la banca a contattare il cliente per proporgli un finanziamento. Il giudice rileva che si tratta di un'inversione della normale procedura: di solito sono i clienti a rivolgersi attivamente alla banca per ottenere un finanziamento. La società mutuataria dimostra, altresì, che, prima del finanziamento, versava in rilevanti difficoltà finanziarie: questa circostanza rende sì sensata la richiesta di un finanziamento, ma rende anche insensato – una volta ottenuto il mutuo – immobilizzare i proventi del finanziamento nell'acquisto di azioni invece di usarli per le necessità aziendali. In conclusione, il Tribunale di Udine, per le ragioni illustrate, ritiene provato il collegamento negoziale fra il finanziamento e l'acquisto delle azioni.



# PRASSI FLASH



Prassi flash è il nuovo settimanale dedicato all'approfondimento della principale prassi emanata. In maniera semplice e di immediata percezione viene esposto il principio espresso e analizzato il contesto normativo in cui si incardina. A completare la scheda l'analisi dei precedenti di prassi e giurisprudenza e i rimandi agli articoli delle riviste.

**OFFERTA RISERVATA abbonati riviste**  
**€ 40,00 + IVA 4%** (anzichè € 70,00 + IVA 4%)

Per usufruire dell'offerta inserire il codice coupon **PRASSI2020** nel form di acquisto on-line.

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**ACQUISTA ORA**

## Cooperative e dintorni n. 36/2021

# La società cooperativa in Belize

di Valerio Mosconi – revisore contabile

*Anche se l'economia del Belize è una delle meno influenti della Regione centroamericana, è pur sempre la terza per PIL pro capite dopo Panama e Costa Rica. L'economia del Belize si basa principalmente sull'agricoltura, servizi e turismo, che, in particolare, dagli anni '90 in poi, ha rappresentato un'importante fonte di reddito. Secondo i dati dell'Istituto di statistica del Belize, dal 2003 il Paese ha dovuto affrontare un processo sostenuto di aumento del tasso di inflazione, raggiungendo il 6,4%, e rivelandosi il più alto del Centro America degli ultimi 12 anni. Tale quadro d'insieme, abbastanza negativo, non risparmia il movimento cooperativo, del tutto subordinato alla struttura amministrativa dello Stato. Ci si trova, infatti, di fronte a un modello fortemente diverso da tutti quelli considerati finora, che opera in un sistema di forte arretratezza e, nonostante evidenti potenzialità, non riesce a esprimere un fattivo contributo allo sviluppo di questo piccolo ma importantissimo Paese latino-americano.*

## Un quadro d'insieme

L'economia del Belize si basa principalmente su agricoltura, servizi e turismo, cui si deve aggiungere il settore della pesca, che a sua volta rappresenta il 2,2% dell'economia del Belize. Tra i prodotti più importanti del settore agricolo ci sono: agrumi, canna da zucchero, cereali di base (la produzione più importante è quella del mais) e banane. Ulteriormente, gli animali da cortile rappresentano la produzione più importante del settore bestiame, mentre la produzione di gamberetti spicca nel settore della pesca. Analizzando il numero di occupati per attività economica, osserviamo come l'agricoltura e l'allevamento di bestiame occupi il 19,8% dei lavoratori che compongono la popolazione economicamente attiva del Paese. È importante sottolineare che, in termini di variazione percentuale nella creazione di posti di lavoro, il settore agricolo ha avuto un aumento dei posti di lavoro del 20,31%, mentre il settore della pesca, da parte sua, ha subito un calo del 30,10%. Nonostante le dimensioni non rilevanti della sua economia, il Belize è considerato uno dei Paesi potenzialmente più aperti agli interscambi nella Regione centroamericana, con le importazioni, che sono la componente più dinamica del suo commercio all'estero: nel 2008 hanno raggiunto i 1.674,25 milioni di dollari a fronte di esportazioni che, nello stesso periodo, hanno raggiunto solamente 585,17 milioni di dollari. Nonostante un aumento delle esportazioni del 15,21%, il Belize ha continuato ad avere un rilevante *deficit* della

bilancia commerciale in termini di milioni dollari. Le esportazioni del Belize continuano a essere concentrate nel settore primario, soprattutto nel petrolio e nei prodotti agricoli. Le esportazioni di petrolio rappresentano il 40% del totale, mentre le esportazioni di arance e zucchero sono i principali prodotti di esportazione agricola, con una quota, rispettivamente, del 16,9% e del 12,19%. A loro volta, i prodotti ittici rappresentano il 7,5% delle esportazioni totali del Paese. In relazione ai mercati di destinazione, va notato che le esportazioni sono concentrate principalmente verso Stati Uniti, Regno Unito e gli altri Paesi dell'America centrale. Gli Stati Uniti e l'America centrale sono ugualmente i principali Paesi di origine delle importazioni.

### Il movimento cooperativo in Belize

Il movimento cooperativo del Belize trova un suo coordinamento all'interno del Ministero dell'agricoltura e della pesca, che, tramite un proprio dipartimento, è di fatto il responsabile della (assenza di) gestione strategica e delle risorse umane di tutte le cooperative operanti nel Paese. Infatti, a tale dipartimento compete: la tenuta del Registro in cui tutte le società cooperative operative in Belize devono iscriversi; offrire assistenza per qualunque necessità che dovesse generarsi per le singole cooperative; raccogliere e aggiornare le informazioni sul settore a vantaggio delle cooperative e dei possibili committenti, facilitando l'incontro fra domanda e offerta; promuovere progetti per rafforzare e garantire il sostenibilità finanziaria delle cooperative; fornire formazione ai soci delle cooperative. Il dipartimento ministeriale organizza l'attività appena descritta tramite unità di monitoraggio in ogni campo d'azione. In particolare, l'unità di Sviluppo imprenditoriale ha la finalità di fornire servizi di consulenza commerciale; l'unità di Istruzione e promozione ha la finalità di promuovere e fornire servizi di formazione professionale e tecnica; l'unità di Regolamentazione e ispezioni, infine, ha lo scopo di controllare che le cooperative del Paese operino nel rispetto delle specifiche norme del settore e dettare e aggiornare la loro disciplina contabile in conformità alle norme generali in materia e di quelle della Legge speciale sulle cooperative.

Secondo l'ultima relazione annuale del Ministero dell'agricoltura e della pesca, le cooperative in Belize, ad oggi, sono 195: il 69,2% sono agricole; lo 0,5%, sono cooperative di consumatori; il 2,56%, cooperative di pesca; l'1,5%, cooperative artigiane o di produzione; il 9,2%, cooperative abitative; Il 2,56% sono cooperative turistiche e il 10,3% sono cooperative di trasporto.

### Le carenze del movimento cooperativo in Belize

La maggior parte delle cooperative, tranne una sparuta minoranza (alcune unità), non diversifica la propria produzione verso altro tipo di attività, oltre a quella principale. Vi sono, però, alcune caratteristiche comuni a quasi tutte le cooperative per quanto riguarda la produzione.

Tutte le cooperative producono per il mercato convenzionale e non hanno rapporti con il mercato del commercio equo e solidale o il mercato biologico. Ulteriormente, solo alcune cooperative sono impegnate nella produzione per l'esportazione; tutte le altre cooperative producono per il mercato nazionale. Non tutte le cooperative registrate risultano produttive.

Per questo, a causa dell'inattività di un gran numero di queste cooperative, il Dipartimento delle cooperative ha espresso la volontà di liquidarne circa la metà. Nonostante l'evoluzione non positiva del movimento cooperativo, non si può fare a meno di evidenziare come l'intero sistema abbia generato quasi 6.000 nuovi posti di lavoro, principalmente nei settori dello zucchero, della pesca e dei trasporti, potendo così registrare una qual certa partecipazione del settore cooperativo al PIL nazionale. L'industria della pesca rimane tra i maggiori contributori all'occupazione e al reddito del Paese e le cooperative di pesca contribuiscono all'esportazione di molluschi, aragoste e gamberetti, mentre il pesce viene ceduto solo sul mercato nazionale.

Come verificato, tutto il movimento cooperativo del Belize è sotto il controllo statale, con la conseguenza che, a differenza della quasi totalità degli altri sistemi cooperativistici, non è strutturato per livelli. Si individua, infatti, una sola istituzione di secondo grado e l'assenza di associazioni o confederazioni di rappresentanza e tutela. Quanto appena rilevato evidenzia un movimento cooperativo che ancora deve maturare una propria strutturazione organica e indipendente.

Le cooperative hanno, in genere, una base sociale abbastanza ridotta, che per la maggioranza non supera i 50 soci.

Inoltre, come vedremo meglio nella parte che segue, la maggior parte di loro sono costituiti solo da uomini e da un numero molto esiguo di donne. Ad eccezione di alcuni casi, i lavoratori nelle cooperative sono gli stessi soci, che offrono la loro attività su base volontaria. Se, da un lato, questo rappresenta un segnale che i soci lavoratori si sentono parte dell'organizzazione a cui appartengono, d'altro canto ciò implica una mancanza di competenza specifica in materia di gestione, soprattutto in materia contabile e commercializzazione, il tutto aggravato dalla concezione, riscontrata nella maggioranza delle istituzioni, che i soci delle cooperative non necessitano di formazione particolarmente evoluta. La conseguente fragilità dell'organizzazione e del *management* crea delle forti precarietà nella gestione

commerciale, che costringe le cooperative a vendere i propri prodotti a prezzi di mercato che non sono controllati e che sono soggetti a cambiamenti improvvisi.

### L'analisi statistica del movimento cooperativo in Belize

La distribuzione delle cooperative operanti in classi, secondo la data di costituzione, evidenzia alcune delle motivazioni delle carenze appena indicate. Il movimento cooperativo in Belize è molto giovane ed è caratterizzato da una lenta evoluzione. Sviluppando un'analisi delle cooperative maggiormente attive, è possibile verificare che proprio la classe con le cooperative di più antica costituzione, che risulta essere anche quella più numerosa, è composta da cooperative costituite da non oltre 50 anni, ma con una maggiore concentrazione fra i 35 e i 40 anni (13 cooperative che rappresentano il 47% dei soci). Con un'anzianità di vita compresa fra i 25 e i 35 anni abbiamo 5 cooperative, con circa il 19% dei soci, mentre tra i 15 e i 25 anni di vita si registrano 3 cooperative, che rappresentano l'11% dei soci attivi. Infine, abbiamo la classe fra i 5 e i 15 anni di vita con una sola cooperativa, che rappresenta il 4% del totale dei soci.

Come si può vedere, quindi, le cooperative più importanti e maggiormente attive posseggono un'anzianità di vita che si concentra intorno ai 35 anni, confermando quindi l'evidenza di un movimento ancora tutto da sviluppare.

Il ritardo appena evidenziato trova una sua conferma anche nel confronto di genere. Su un totale di 6.624 soci si hanno 6.589 uomini e 35 donne, con una proporzione di una donna per ogni 188 uomini, evidenziando così un rapporto tra uomini e donne del tutto sproporzionato. Considerando le cooperative in esame, ne riscontriamo 19 composte da soli uomini, contro 2 composte solo da donne.

Un'ulteriore evidenza del ritardo evidenziato dal movimento cooperativo del Belize, nonostante le dichiarate competenze dell'unità di Regolamentazione e ispezioni, consiste nella frequente assenza di documenti contabili e di bilanci correttamente formati. Nei fatti, solo alcune delle cooperative registrate hanno ricevuto negli ultimi 3 anni assistenza tecnica o formazione e una carenza che viene spesso evidenziata è l'assenza di sistemi informativi gestionali informatizzati.

Nella coscienza dei ritardi appena descritti, e nella consapevolezza che uno sviluppo ben programmato delle cooperative potrebbe dare un forte contributo allo sviluppo economico del Paese, si è messo in moto un flusso di importanti contributi e finanziamenti, sia nazionali sia internazionali, che dovrebbe consentire il passaggio a strutture cooperative più moderne e più aderenti ai modelli riscontrabili in tanti altri Paesi, anche latino-americani.

Si è registrata, così, l'erogazione di borse di studio, donazioni e prestiti, per lo più da istituzioni pubbliche, nazionali e internazionali, ma non anche da istituzioni finanziarie che, probabilmente, ancora non credono nella possibilità di emancipazione del movimento cooperativo del Belize dal controllo quasi totale dell'amministrazione dello Stato.



**ec Euroconference**  
Editoria

! « ( **NUOVA USCITA**  
**DICEMBRE 2020** ) »

**CASI PRATICI DI IVA  
NEGLI SCAMBI CON L'ESTERO  
Volume III**

**Autore:** Marco Peirolò

**Versione cartacea** € **35,00**

**Versione e-book** € **30,00 + IVA 4%**

**ACQUISTA ORA**



# Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Il quotidiano telematico di Euroconference  
diretto da Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

**NOTIZIE E APPROFONDIMENTI  
PER I PROFESSIONISTI DI TUTTA ITALIA**

Iscriviti alla mailing list e  
rimani informato su tutte le news  
[www.ecnews.it](http://www.ecnews.it)



#### EDITORE E PROPRIETARIO

Gruppo Euroconference Spa  
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

#### DIRETTORE RESPONSABILE

Sergio Pellegrino

#### DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Romano Mosconi – dottore commercialista

#### COMITATO DI REDAZIONE

Paolo Coscione – dottore commercialista  
Alfonso Gargano – dottore commercialista  
Sebastiano Patanè – revisore legale ed esperto in cooperative  
Ermanno Belli - avvocato Confcooperative

#### REDAZIONE

Sara Cunego

Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 2098 del 13 novembre 2017

Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n. 28049

#### SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:  
[circulari@euroconference.it](mailto:circulari@euroconference.it)

#### SITO INTERNET

Per informazioni e ordini:  
[www.euroconference.it/editoria](http://www.euroconference.it/editoria)

#### PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

Mensile  
Vendita esclusiva per abbonamento  
Pubblicazione telematica

#### ABBONAMENTO ANNUALE 2021

Euro 190,00 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal *link*:  
[http://www.euroconference.it/area\\_riservata\\_login](http://www.euroconference.it/area_riservata_login).

In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di login.

ISSN: 2533-2147

Per i contenuti di "Cooperative e dintorni" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.